

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO VII

Doveri delle società

Art.16

1.Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso.

Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art. 5.

2.Ove una società, si sia avvalsa dell'opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

3.E' fatto divieto assoluto ad una società di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un agente.